



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

Telefono 06-84911

Fax: 06-84912351

Roma, 24 settembre 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 24 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(355) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US G URBINO TACCOLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL'8.6.2009 INFLITTA AL CALCIATORE MARINO ANDREA (delibera GS CU n. 48 dell'8.5.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 52 del 5.6.2008 – Torneo Juniores "Paterni").

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società US G Urbino Taccola ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Toscana che ha respinto il ricorso della stessa avverso la squalifica fino all'8.6.2008 del calciatore Andrea Marino inflitta dal Giudice Sportivo;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(361) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AS ASSAGHESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A SEGUITO DELLA GARA ASSAGHESE-SEGURO DEL 4.5.2008 (delibera GS CU n. 40 del 15.5.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 49 del 19.6.2008 – Campionato 2^a Categoria).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società AS Assaghese Calcio ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia che ha respinto il ricorso della stessa avverso le sanzioni della perdita della gara per 0-3, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del

Campionato, l'inibizione al sig. Domenico Latino sino al 4.5.2009 e l'inibizione al sig. Roberto Salterio sino al 31.12.2008 inflitte dal Giudice Sportivo;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;
considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(27) – APPELLO DEL SIG. INNOCENZO NATIELLO (componente del Consiglio Direttivo AIAC Basilicata e allenatore di base) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - C.U. n. 109 del 20.6.2008).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Basilicata ha inflitto nei confronti del reclamante la squalifica per mesi sei.
Con il reclamo inoltrato a questa Commissione il Natiello ha chiesto, in riforma della sentenza della CD Territoriale, di essere assolto da ogni accusa con la formula più ampia e, in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, venga rideterminata la pena inflitta nella misura minima prevista.
In data odierna è comparso il sig. Natiello e per la Procura federale l'avv. Paolo Mormando il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.
La Commissione, ritenuto che:
il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5, impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;
nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;
manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;
tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

(27) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD BARRACUDA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. LEONARDO TORTORELLI E L'AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA SOCIETA' USD BARRACUDA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - C.U. n. 2 del 7.7.2008).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. ha applicato nei confronti del Presidente della Soc. USD Barracuda Leonardo Tortorelli l'inibizione per mesi sei e alla Soc. USD Barracuda l'ammenda di € 1.800,00. Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione la ASD Barracuda ha chiesto di riformare il provvedimento impugnato e dichiarare Leonardo Tortorelli non responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS sollevando da qualsiasi responsabilità la Società USD Barracuda.

In data odierna è comparso per la USD Barracuda il sig. Tortorelli e per la Procura federale l'avv. Paolo Mormando il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione; tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

(13) - RECLAMO DEL CALCIATORE MARCO FINIGUERRA (tesserato US Viguzzolese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO MESI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - C.U. n. 54 del 19.6.2008).

letto il reclamo proposto dal calciatore Marco Finiguerra avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. pubblicata sul CU n. 54 del 19.6.2008, con la quale veniva inflitta la squalifica per otto mesi a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

considerato che il reclamante ha preannunciato reclamo e richiesto copia degli atti in data 7.7.2008, ritualmente trasmessi dalla Segreteria di questa Commissione e ricevuti dallo stesso in data 18.7.2008;

rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di ricezione degli stessi, a termini del disposto di cui all'art. 37, comma 1 CGS, applicabile al procedimento *de quo* per effetto del combinato disposto di cui all'art. 36, 10° e 11° comma, CGS;

rilevato che il reclamo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 26.7.2008, dopo la scadenza del termine di cui al comma indicato e comunque senza prova dell'invio di copia alla Procura federale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Marco Finiguerra e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata.

(317) - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI CALCIATORI PASQUALE FERRICELLI, ORSOLO POLISE, VINCENZINO CARBONE DELLA SOCIETA' BOYS CALCIO BOSCOREALE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 88 del 17.4.2008).

Con atto del 24.4.2008, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha prosciolto i Sigg.ri Ferricelli Pasquale, Polise Orsolo e Carbone Vincenzino nonché la ASD Boys Calcio Boscoreale dagli illeciti agli stessi ascritti con deferimento del 7.2.2008.

Alla riunione del 24.9.2008, la Procura Federale ha concluso per la riforma della pronuncia di primo grado, con conseguente condanna dei deferiti alle pene già quantificate all'esito del dibattimento. Degli appellati era presente solo la Società la quale ha concluso per la conferma del proscioglimento.

La vicenda ruota intorno ai fatti accaduti successivamente alla gara disputata, in data 11.3.2007, tra la ASD Boys Calcio Boscoreale e la Caprese.

All'esito delle indagini sarebbe emerso, secondo le prospettazioni dell'accusa, che i calciatori Ferricelli, Polise e Carbone, tesserati con la ASD Boscoreale avrebbero inseguito il pullman con il quale la Società ospite si stava allontanando dal terreno di gioco e lo colpivano con lanci di pietre e di un catenaccio con il quale infrangevano i cristalli del veicolo.

La Commissione di primo grado ha prosciolto i deferiti ritenendoli esenti da responsabilità degli stessi sia per l'assenza, dai luoghi nei quali sarebbe maturata l'aggressione, di un ciclomotore rosso utilizzato per l'inseguimento sia per la asserita contraddittorietà delle deposizioni rese dai tesserati della Caprese.

L'appello è parzialmente fondato e viene accolto nel senso qui di seguito precisato.

Questa Commissione ritiene che la responsabilità di due dei soggetti deferiti, il Ferricelli ed il Carbone, emerga in maniera netta dalle dichiarazioni dei Sigg.ri Zaccagnini, Pescina, Bladier e Giaquinto i quali, peraltro, ne hanno effettuato il riconoscimento fotografico.

Le questioni relative al colore del mezzo utilizzato ed alle discrasie sulla vicinanza o meno al terreno di gioco risultano irrilevanti e sono inidonee ad inficiare l'identificazione degli autori dell'aggressione.

La natura della competizione, trattandosi di campionato giovanile, l'età ed il ruolo rivestito dai dichiaranti, l'inesistenza di acedine nei confronti dei soggetti accusati e di altri particolari motivi per i quali i citati informatori avrebbero dovuto riferire circostanze non veritiere e, soprattutto, la concordanza e coerenza delle deposizioni in ordine alla identificazione degli autori degli illeciti non fanno dubitare né della genuinità del ricordo né della effettività e certezza del riconoscimento.

Non può dirsi, altrettanto, del Polise. Agli atti non risulta alcun elemento che lo individui, anche come semplice spettatore dei fatti, non essendo sufficiente, ai fini della contestazione di responsabilità, la circostanza che lo stesso sia stato visto allontanarsi con uno dei due deferiti, atteso che nessuno dei testimoni lo ha riconosciuto quale partecipe all'inseguimento ed al lancio di oggetti.

Pertanto l'appello nei confronti dello stesso andrà rigettato.

L'individuazione del Ferricelli e del Carbone determina la conseguenziale responsabilità della Società per la quale gli stessi erano tesserati, ai sensi del previgente art. 2, co. 4, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Ferricelli la sanzione della squalifica per mesi 2 (due), al Sig. Carbone la sanzione della squalifica per 5 (cinque) giornate ed alla società ASD Boys Calcio

Boscovale la squalifica del campo per 3 (tre) giornate. Conferma il proscioglimento del Sig. Polise.

(12) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI I SIGG.RI ENRICO MAGNANI (allenatore squadra esordienti ASD San Gottardo), MASSIMILIANO SCARAMUCCI (dirigente ASD San Gottardo) E DELLA SOCIETA' ASD SAN GOTTARDO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - C.U. n. 75 del 30.6.2008).

La Procura Federale deferiva alla CD Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Enrico Magnani, allenatore della Società ASD San Gottardo, il sig. Massimiliano Scaramucci, dirigente della stessa Società ASD San Gottardo, i primi due per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, la terza per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Veniva contestato ai deferiti di aver fatto partecipare alla gara ASD San Gottardo – Assosangiorgina del 27.11.2008 Torneo Esordienti 7 c 7 un calciatore non identificato al posto del giovane tesserato di nome Tito Storti.

Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del padre di un calciatore della Assosangiorgina partecipante alla gara in oggetto, il quale denunciava di aver appreso dal figlio che, all'appello della gara, un bambino che egli non conosceva aveva risposto presente al posto di Tito Storti, suo compagno di classe, giocando per due tempi della partita.

In seguito a tale segnalazione, pervenuta al Settore per l'attività giovanile e scolastica del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Indagini, investito del caso rientrante nella tipologia di un calciatore impiegato sotto falso nome, sentite le persone informate dei fatti, accertava direttamente dalla Società San Gottardo e, più precisamente, dal dirigente che aveva arbitrato la gara, dall'allenatore della squadra, nonché dal padre di un altro calciatore, che il calciatore Tito Storti, anche se inserito nella distinta, non aveva partecipato alla gara non essendosi presentato al campo; che nessun altro calciatore si era dichiarato presente al posto suo e giocato; che, infine, per mera dimenticanza il nominativo dello Storti non era stato depennato dalla distinta. Lo stesso Storti, anch'egli sentito dall'Ufficio Indagini, ammetteva che in occasione della partita non si era presentato in campo, ma che non sapeva chi avesse potuto rispondere al posto suo.

Il calciatore della Assosangiorgina Steno Tomizzo confermava ciò che aveva detto al padre e cioè che, quando venne chiamato il nome di Tito Storti, suo compagno di classe, un bambino che non conosceva e che non era Tito Storti rispose presente e con il numero 14 di maglia, corrispondente a quella dello Storti, partecipò a due tempi della gara.

La circostanza, riferita dal calciatore Steno Tomizzo, al termine della gara era stata riportata dal padre di quest'ultimo all'allenatore della Società Assosangiorgina che la riportava all'Ufficio Indagini, a cui l'accompagnatore della stessa Società dichiarava che il fatto lo aveva appreso dal padre del Tomizzo alcuni giorni dopo la gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 30.06.2008, disponeva il proscioglimento degli incolpati, motivando che non era emerso che la Società San Gottardo aveva effettivamente fatto partecipare alla gara un calciatore non identificato al posto dello Storti e che il fatto riferito dal calciatore Tomizzo, la cui buona fede non era in discussione, ben poteva dipendere da un malinteso e da uno scherzo.

Aggiungeva che non risultava altresì provata l'ulteriore circostanza dell'utilizzo da parte della Società San Gottardo di tutti e 14 i calciatori indicati in lista, quindi anche di chi avrebbe preso il posto dello Storti, o di soli 13 effettivi, escludendosi in questo caso la partecipazione del calciatore non identificato, rimanendo soltanto accertata la grave

manca del dirigente della San Gottardo, arbitro della gara, afferente l'omessa cancellazione dalla distinta della squadra del n. 14 corrispondente al nominativo dello Storti.

Alla dichiarazione di tale dirigente-arbitro, sull'impiego di soli 13 calciatori da parte della San Gottardo e sull'assenza del calciatore Storti che non si era presentato al campo dove era atteso, l'Organo giudicante attribuiva peraltro piena prova ai sensi dell'art. 35 CGS, ritenendo ferma ed intangibile la presunzione di verità in essa contenuta, non risultando decisivi per l'affermazione del contrario gli atti offerti dalla Procura Federale.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, chiedendo la revoca della stessa e, per l'effetto, la dichiarazione di responsabilità disciplinare dei sigg. Enrico Magnani e Massimiliano Scaramucci, con conseguente inibizione di 1 anno per ciascuno, nonché della Società ASD San Gottardo, con conseguente ammenda di € 1.000,00, il tutto conforme alle istanze formulate in primo grado.

Deduce la Procura che risultano inconfutabilmente provati i fatti oggetto del deferimento afferenti l'illegittima identificazione del giovane calciatore della Società San Gottardo con il numero di maglia 14 come Tito Storti pur essendo questi assente, nonché la partecipazione alla gara, con la maglia n. 14 dello Storti, di altro calciatore.

Aggiunge la Procura che, a prescindere dalla effettiva partecipazione alla gara di un calciatore sprovvisto di titolo, la gravità del comportamento del dirigente-arbitro sig. Scaramucci, che non correggeva l'errore della distinta, né segnalava l'assenza del calciatore Storti, sebbene avesse avuto almeno tre occasioni per farlo, confermava la rilevanza disciplinare imputata ai deferiti.

All'udienza di discussione la Procura si è riportata ai propri scritti, insistendo nelle proprie richieste.

Nessuno dei deferiti è comparso e ha fatto pervenire memorie.

L'appello è parzialmente fondato.

Appare adeguatamente motivata la decisione di 1° grado in punto di mancanza di prova certa sulla effettiva partecipazione alla gara del calciatore falsamente identificato per Tito Storti.

Depongono a favore delle ragioni dell'Organo giudicante che il risultato della gara, terminata con il punteggio di 2 a 2, non era stato reclamato e che il solo giovane calciatore della Società Assosangiorgina Steno Tomizzo aveva per scienza diretta riferito il fatto, che era completamente sfuggito all'allenatore della squadra sig. Renzo Franco, presente in campo e, si presume, negli spogliatoi prima e dopo la gara, quindi in grado di cogliere eventuali irregolarità, che egli invece non aveva minimamente notato.

Il Franco aveva appreso il fatto a fine gara in via informale dal padre del Tomizzo, a sua volta informato dal figlio, così come era accaduto al sig. Roberto Vezzio, accompagnatore della Assosangiorgina, che aveva saputo dell'accaduto alcuni giorni dopo la gara direttamente dal sig. Tomizzo.

In questo contesto probatorio, nel quale si inserivano le concordi affermazioni dei controinteressati Scaramucci, Feresin e Magnati, che avevano dichiarato che la Società aveva utilizzato nella gara 13 e non 14 calciatori e che lo Storti, ancorché convocato e messo in lista, non si era presentato, né era stato sostituito, la decisione impugnata, avendo valutato il margine assai ridotto del deferimento, aveva fondatamente proscioltto tutti i deferiti.

Tale decisione, tuttavia, appare suscettibile di riforma limitatamente al comportamento del dirigente-arbitro Massimiliano Scaramucci, il quale omettendo di cancellare dalla distinta dei calciatori della squadra il n. 14 ed il nome dello Storti, era venuto meno a precise norme regolamentari, quali quella afferente l'utilizzo di tutti gli elementi in distinta, che devono giocare almeno un tempo dei primi due (cfr. Regolamento Torneo Fair Play categoria Esordienti 2006/2007, pubblicato sul CU FIGC n. 15 del 29.11.2006).

Con ciò determinando violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver contravvenuto ai principi ivi affermati.

La sanzione della inibizione dev'essere commisurata alla effettiva rilevanza dell'episodio contestato allo Scaramucci, per la sua sola qualità di arbitro e va applicata in maniera ridotta rispetto al chiesto,

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso ed, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Massimiliano Scaramucci l'inibizione di mesi 3 (tre).

Ferma ogni altra statuizione.